

Legislazione sull'emigrazione e sull'immigrazione

Le ultime disposizioni legislative riguardanti il traffico delle schiave bianche negli Stati Uniti d'America e loro applicazione (1)

- a) *Modificazioni alla legge federale che regola l'immigrazione negli Stati Uniti, per quanto riguarda il traffico delle schiave bianche (marzo 1910).*

La campagna attivamente condotta contro il traffico delle schiave bianche è risultata in alcune modificazioni di una certa importanza introdotte con atto del 26 marzo 1910 nella legge sull'immigrazione del 1907. Dell'argomento si era già in particolare modo occupata la *Congressional Immigration Commission*, la quale anzi pubblicò sulla questione un apposito rapporto (2), raccomandando appunto tra gli altri provvedimenti una opportuna modifica alla legge sull'immigrazione. A conclusioni analoghe era pure giunto il Commissario generale dell'immigrazione nel suo rapporto al Congresso (3).

Furono altresì presentati al Congresso progetti di legge speciali, uno dei quali, quello dell'on. Mann, per regolare e prevenire il trasporto da Stato a Stato delle prostitute e donne immorali, ottenne anche il suffragio della Commissione parlamentare competente, e l'approvazione della Camera dei rappresentanti.

Mentre queste ultime misure, avendo trovato, specie nel Senato, forti obiezioni di costituzionalità, rimangono per il momento arenate, si è fatta strada invece la proposta di riforma alla legge d'immigrazione.

(1) Da rapporto del prof. B. Attolico, R. Ispettore dell'emigrazione negli Stati Uniti.

(2) Vedasi *Bollettino dell'emigrazione* n. 7 del 1910, pag. 15.

(3) Vedasi *Bollettino* citato, pag. 51.

Detta riforma comprende gli articoli 2 e 3 della presente legge. Nell'art. 2, alle classi degli esclusi attualmente contemplate è aggiunta quella delle « persone che traggono il loro sostentamento o che ricevano in tutto o in parte profitti dalla prostituzione ».

Nell'art. 3, sono meglio determinate e rese più severe le pene per gli importatori ed incettatori di schiave bianche, ed il massimo della reclusione per tali reati è portato a dieci anni.

Il tentativo di ritorno agli Stati Uniti dopo una prima esclusione od espulsione per la categoria contemplata è elevato a *misdemeanor* e punito con prigionia fino a due anni.

Molto importanti nella legge di cui si discute, sono alcuni principî, introdotti ora per la prima volta nella legislazione di immigrazione e forse destinati a ricevere una ulteriore estensione in futuro per casi e materie analoghe. Accogliendo, cioè, le raccomandazioni così della *Congressional Immigration Commission* come del Commissario generale, è stato infatti tolto ogni limite di tempo alla deportazione delle persone entrate in contravvenzione alle nuove disposizioni, mentre finora la deportazione poteva essere ordinata solo entro tre anni dallo sbarco. Inoltre è stabilito che la deportazione delle persone entrate in violazione della nuova legge possa avvenire non solo verso il paese di provenienza ma anche verso quello di origine o di cittadinanza.

Questi principî saranno, è da prevedere, alla prima occasione estesi anche ai criminali. L'applicazione del secondo di essi a siffatta categoria d'immigranti sarebbe importante anche nei riguardi dei paesi di emigrazione, ai quali finora non è consentito di riavere dei delinquenti, quando questi non siano entrati negli Stati Uniti direttamente, se non con regolare procedimento di estradizione.

Degne di nota sono pure le disposizioni della nuova legge che determinano, fissandola con speciale larghezza, la giurisdizione pei reati di cui trattasi, e quelle che aboliscono la regola generale per cui una donna non può testimoniare in cause penali contro il proprio marito. Segue il testo della nuova legge.

Testo della legge 26 marzo 1910, n. 407, che modifica la legge che regola l'immigrazione degli stranieri approvata il 20 febbraio 1907 (1).

Art. 1. — L'art. 2 della legge che regola l'ammissione degli stranieri negli Stati Uniti approvata il 20 febbraio 1907 è modificato come appresso:

Non saranno ammesse negli Stati Uniti le seguenti categorie di stranieri: gli idioti, gli imbecilli, i deboli di mente (*feeble minded*), gli epilettici, i pazzi e le persone colpite da pazzia durante il quinquennio precedente allo sbarco o che hanno avuto due o più accessi di pazzia in qualunque tempo anteriore; gli indigenti, le persone che possono cadere a carico della pubblica beneficenza, i mendicanti di professione; le persone affette da tubercolosi o da malattie ributtanti o contagiose (*loathsome or dangerous contagious diseases*); le persone non comprese nelle categorie precedenti, che siano riconosciute e dichiarate dagli ispettori medici mentalmente o fisicamente difettose a tal segno da non essere in grado di guadagnarsi la vita; le persone che abbiano riportate condanne e confessino di aver commesso un delitto od altro reato che implichi turpitudine morale (*felony or other crime or misdemeanor involving moral turpitude*); i poligami o le persone che ammettono la pratica della poligamia; gli anarchici e le persone che professano e propugnano il sovvertimento colla forza e colla violenza del Governo degli Stati Uniti o di ogni altro Governo o di ogni altro ordinamento legislativo (*forms of law*) o l'assassinio di pubblici funzionari; le prostitute, o le donne o le fanciulle, che vengano negli Stati Uniti a scopo di prostituzione o per qualunque altro fine immorale; *le persone che traggono il loro sostentamento o che ricevono in tutto o in parte profitti dalla prostituzione*; le persone che procurano o tentano di introdurre prostitute, o donne o fanciulle, a scopo di prostituzione o per qualunque altro fine immorale; le persone chiamate in questa legge operai sotto contratto (*contract laborers*), che sono state indotte o spinte ad immigrare negli Stati Uniti me-

(1) Le parti in corsivo, fuori parentesi, sono nuove.

diante offerte o promesse d'impiego o in seguito a contratti verbali scritti o stampati, espressi o taciti per eseguire nell'Unione un lavoro di qualunque specie (*of any kind, skilled or unskilled*); coloro che furono già espulsi (*deported*) dagli Stati Uniti, nell'anno successivo alla loro domanda di ammissione, perchè indotti o invitati ad immigrare nel modo su indicato; coloro il cui biglietto o prezzo di trasporto sia stato pagato con denaro altrui, o che abbiano ricevuti aiuti da altri per immigrare nella Confederazione, tranne il caso in cui sia positivamente e chiaramente dimostrato che tali persone non appartengono ad una delle sopra indicate categorie di esclusi e che il detto biglietto non è stato pagato da una corporazione, associazione, società, municipalità, Governo estero, direttamente o indirettamente; i fanciulli sotto i sedici anni di età, non accompagnati da uno o da ambedue i genitori, e ciò secondo il giudizio discrezionale del Segretario del Commercio e Lavoro, e a norma delle disposizioni che egli può emanare quando creda opportuno.

In forza di questa legge, non saranno respinte, salvo che non debbano essere escluse per qualche altro motivo, le persone che riportarono condanne per reati (*offense*) puramente politici, non implicanti turpitudine morale.

Le disposizioni del presente articolo concernenti il pagamento del biglietto o del prezzo di trasporto fatto da corporazioni, associazioni, società, municipalità o Governi esteri non si applicheranno ai biglietti o passaggi posseduti da stranieri che attraversano, senza fermarvisi, gli Stati Uniti per recarsi in un paese estero contiguo.

Potranno essere fatti venire operai stranieri di speciale abilità tecnica, se non si trovano negli Stati Uniti operai di simile genere disoccupati.

Le disposizioni di questa legge, concernenti il contratto di lavoro, non si applicano agli attori da teatro (*professional actors*), agli artisti (*artists*), ai conferenzieri, ai cantanti, ai ministri di qualsiasi culto, ai professori in istituti o convitti (*professors for colleges or seminaries*), a coloro che esercitano una professione liberale riconosciuta (*recognized learned profession*)

e alle persone addette esclusivamente a servizi personali e domestici.

Art. 2. — L'art. 3 della legge sull'immigrazione del 1907 è modificato come appresso:

E' vietato di fare entrare negli Stati Uniti *qualsiasi straniero* a scopo di prostituzione o per qualunque altro fine immorale; e chiunque direttamente o indirettamente farà entrare o tenterà di fare entrare, allo scopo anzidetto, ovvero terrà o tenterà di tenere presso di sè per lo scopo medesimo *qualsiasi straniero* illegalmente introdotto nella Confederazione oppure chiunque terrà, manterrà, favorirà, assisterà, *impiegherà*, o ricovererà, in una casa o in altro luogo, a scopo di prostituzione o per qualsiasi altro fine immorale, *in conseguenza di tale illegale importazione, uno straniero, sarà in ogni caso del genere ritenuto colpevole di fellonia e come tale passibile di prigione fino a dieci anni e di pena pecuniaria fino a cinquemila dollari. Il procedimento per i casi di fellonia sopra indicati avrà luogo in qualsiasi distretto nel quale lo straniero sia condotto in conseguenza della importazione da parte della persona o delle persone accusate, o in qualunque distretto nel quale occorra una violazione di qualsiasi delle precedenti disposizioni del presente articolo. Ogni straniero che viva in, o sia partecipe nella conduzione di una casa esercitante prostituzione o che pratichi la prostituzione dopo l'entrata dello straniero negli Stati Uniti; o che ricerca, divida o altrimenti derivi profitti di qualunque parte dei guadagni di una prostituta; o che sia impiegato da, in o in connessione con una casa di prostituzione o sala di musica o di ballo o altro luogo di divertimento o ritrovo abitualmente frequentato da prostitute o nel quale si raccolgono prostitute; o che in qualunque modo assista, protegga o prometta di proteggere dall'arresto una prostituta, sarà ritenuto come illegalmente dimorante negli Stati Uniti e sarà deportato nei modi previsti dagli articoli 20 e 21 della presente legge. Ogni straniero che dopo essere stato respinto o deportato in conseguenza delle disposizioni del presente articolo attenti in seguito di ritornare o di entrare negli Stati Uniti sarà ritenuto colpevole di misdemeanor*

e sarà passibile di prigionia fino a due anni. Ogni straniero che sia condannato in forza delle disposizioni del presente articolo, sarà, allo spirare della condanna, tratto in arresto e fatto ritornare al paese di provenienza o del quale è soggetto o cittadino nei modi previsti negli articoli 20 e 21 della presente legge. In tutti i procedimenti istituiti in base al presente articolo la testimonianza di un coniuge sarà ammissibile e competente prova contro un altro coniuge.

b) Legge degli Stati Uniti 25 giugno 1910 sul traffico delle schiave bianche per regolare il traffico interstate e dall'estero, proibendo il trasporto a scopi immorali, di donne e ragazze.

Superate le obiezioni d'incostituzionalità da principio mosse al progetto, già da tempo sottomesso al Congresso, circa il trasporto nell'interno dell'Unione di donne e ragazze a scopi immorali, è stata recentemente approvata, e precisamente il 25 giugno 1910, una apposita legge sulla materia la quale, insieme alle modificazioni già portate alla legge sull'immigrazione (articoli 2 e 3), disciplina definitivamente quanto si attiene al traffico delle schiave bianche.

La legge, denominata « legge sul traffico delle schiave bianche », stabilisce che chiunque trasporti o in qualsiasi maniera agevoli il trasporto, da uno Stato all'altro dell'Unione oppure dall'estero, di donne o ragazze a scopi immorali, debba essere ritenuto colpevole di felonìa e come tale passibile di carcere per un termine non superiore a cinque anni e di multa non eccedente i cinque mila dollari.

Uguale pena è comminata per chiunque persuada o induca donne e ragazze a recarsi da un punto all'altro dell'Unione per gli scopi accennati.

Le pene di cui sopra sono elevate al doppio quando trattisi di minorenni sotto i 18 anni.

Contro i crimini accennati è possibile procedimento ovunque sia avvenuta violazione di legge in ogni luogo dal quale o al quale o attraverso il quale le donne o ragazze siano state trasportate.

Agli effetti dell'accordo fra le varie potenze aderenti per la

repressione del traffico delle schiave bianche concluso a Parigi il 16 maggio 1904, il Commissario generale d'immigrazione viene autorizzato a raccogliere tutte le informazioni riguardanti il traffico medesimo, a sorvegliare le donne e ragazze in esso implicate, ricevere le loro dichiarazioni, stabilire la loro identità ed accertare chi le indusse ad emigrare dai loro paesi d'origine.

Chiunque mantenga, assista o ricoveri donne o ragazze a scopi immorali nel termine di tre anni dal loro arrivo da uno dei paesi aderenti all'accordo di cui sopra, è tenuto a darne comunicazione al Commissario generale d'immigrazione, sotto pena, in caso di mancate o false notifiche, di prigione per il termine di due anni e di multa per l'ammontare di dollari duemila.

Seguono nella legge, che si compone in tutto di otto articoli, e di cui non sembra il caso riportare integralmente il testo, poche altre disposizioni di minore importanza.

c) *Notizie circa il traffico delle schiave bianche negli Stati Uniti tratte dall'ultimo rapporto (1910-1911) del Commissario generale dell'immigrazione.*

E' particolarmente difficile di scoprire e fermare ai porti di entrata i criminali e gli immorali. Le statistiche dimostrano tuttavia che grandi progressi si sono fatti anche in questo campo. Seguono le cifre degli esclusi per immoralità (prostitute, mezzani ed altre persone traenti profitto dalla prostituzione) negli ultimi dieci anni:

1902	3	1907	49
1903	43	1908	167
1904	12	1909	504
1905	28	1910	496
1906	32	1911	399

A queste cifre sono da aggiungere quelle degli immorali *deportati*, cioè scoperti dopo la loro entrata nella Confederazione e quindi rinvii ai loro paesi di origine, i quali nell'ultimo anno finanziario furono ben 422, avendosi così un totale fra esportati e respinti per questo titolo nell'anno di 821 persone. Il numero degli italiani compresi in questo ammontare è minimo e cioè di 27, di cui 24 respinti e 6 deportati.

La legge del 1910 che modifica l'*Immigration Act* del 1907 per ciò che riguarda le prostitute e le altre persone implicate nel traffico delle schiave bianche, ha tolto il limite dei tre anni per la deportazione di tale categoria di stranieri e la costituzionalità della disposizione che si era cercato di contestare è stata invece riconosciuta da tutte le Corti alle quali la questione è stata sottoposta. Dei deportati nell'ultimo anno per il titolo di cui trattasi 71 si trovavano negli Stati Uniti da più di tre anni.

Coll'andar del tempo la nuova disposizione darà sempre migliore frutto sia come misura repressiva sia ancora come preventiva. Finora codesti immoralì erano sicuri che celando la propria presenza nella Confederazione per tre anni, dopo erano esenti da ogni molestia. Ora invece incominceranno ad accorgersi che ciò non può più essere e quindi si avrà una certa diminuzione nell'entrata di codeste persone.

Nell'insieme considerevoli progressi sono stati fatti per ciò che riguarda il lavoro contro il traffico delle schiave bianche. Numerosi processi sono stati istituiti che quasi generalmente furono seguiti da condanne. Praticamente è da ritenere che le cose siano avviate in maniera da poter dire che il Governo federale è in grado di fare tutto ciò che da esso può essere atteso nella materia, la quale del resto presenta interesse immediato, più che per lo stesso Governo federale, per i Governi statali e per le amministrazioni municipali.

L'altra legge del 25 giugno 1910 ha ben poche connessioni col lavoro dell'Ufficio di immigrazione. Finora la disposizione di quella legge che obbliga i tenitori di postriboli a fare analoga denuncia all'Ufficio di immigrazione non è stata molto osservata; ma parecchi procedimenti sono stati istituiti dal Dipartimento di giustizia per contravvenzione alla citata disposizione, epperò si può sperare in una maggiore osservanza della disposizione stessa per l'avvenire.

La sola raccomandazione che ancora rimane a fare è di modificare le disposizioni vigenti in materia di acquisto della cittadinanza per matrimonio sì da impedire che mediante matrimonio, spesso fittizio, una quantità di donne straniere immoralì riesca ad eludere la legge.